



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 248/18 del 11/06/2018

Oggetto: PIANO DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE ANNO 2018, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 61/17 DEL 21 DICEMBRE 2017 RECANTE L'APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020, A NORMA DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165, RECANTE "NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"

Servizio proponente: 2 DIRETTORE GENERALE

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n.38/R;
- Visto il Regolamento organizzativo dell'Azienda, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare l'articolo 20;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell' 11 dicembre 2012 "L.R. 32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU";
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 29 luglio 2014 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/16 del 27 gennaio 2016 con la quale il CdA ha disposto di rinnovare l'incarico di cui trattasi fino all'11 ottobre 2018;
- Richiamati:
 - L'art. 39 – comma 1 – della L. n. 449/1997, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - L'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs n. 165/2001 che stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
 - Gli artt. 6 e 35 del D.Lgs 165/2001, come novellati dal D.Lgs n. 75/2017, relativi alla necessità di procedere alla definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di Bilancio;
 - L'art. 6 comma 6 del D.Lgs 165/2001, come novellato dal D.Lgs 165/2017, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo in parola non possono assumere nuovo personale;
 - Gli "Indirizzi agli Enti strumentali e alle Società Partecipate", contenuta nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) anno 2018, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 97 del 20 dicembre 2017 che, nello stabilire "*il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

bilancio regionale”, prevede “per il triennio successivo, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale”;

- Gli artt. 30, 34 bis, 35 e 36 del D.Lgs 165/01, come novellati dal D.Lgs 75/2017, in merito alle procedure propedeutiche e connesse al reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
- Il CCNL per il comparto delle Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 con il quale è disposto un unico profilo di accesso riferito alla categoria D, mentre è stata mantenuta in essere la distinzione di accesso nei profili B1 e B3;
- Premesso che con Deliberazione del CdA n. 61/17 del 21 dicembre 2017 *“Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, a norma dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche»* – assunta a seguito dell’adozione della nuova macro-struttura dell’Azienda adottata con deliberazione del CdA n. 31/17 del 19.06.2017 – è stato determinato il fabbisogno di personale nel biennio 2018/2019;
- Preso e dato atto che, in relazione alle capacità assunzionali calcolate per l’anno 2017 e 2018, in relazione alle cessazioni di personale di categoria registrate rispettivamente nel 2016 e nel 2017, si è definito il budget assunzionale che è pari ai seguenti valori:
 - 2017: € 68.506,34=
 - 2018: € 104.286,61=**TOTALE: € 172.792,95=**
- Ritenuto opportuno definire il piano annuale delle assunzioni – personale di categoria – per l’anno 2018, in aderenza alle indicazioni di pianificazione delle risorse umane di cui alla citata deliberazione del CdA n. 61/17, secondo quanto appresso:
 - N. 1 cat. D1 “Specialista in attività tecniche” – Ingegnere/Architetto
 - N. 1 cat. C “Assistente Tecnico” – Geometra/Perito Tecnico
 - N. 2 cat. C “Assistente Amministrativo”
 - N. 2 cat. B3 “Operatore Specializzato Addetto ai Servizi di Ristorazione”;
- Richiamata la Relazione allegata alla citata deliberazione del CdA n. 61/17 nella parte in cui quantifica la spesa annua prevista per le ipotesi di cui trattasi e per la tipologia di professionalità da reclutare, quale risulta come del dettaglio che segue:
 - N. 1 cat. D1 “Specialista in attività tecniche” – Ingegnere/Architetto: € 29.254,00=
 - N. 1 cat. C “Assistente Tecnico” – Geometra/Perito Tecnico: € 26.312,54=
 - N. 2 cat. C “Assistente Amministrativo”: € 52.625,08=
 - N. 2 cat- B3 “Operatore Specializzato Addetto ai Servizi di Ristorazione”: € 48.755,56=**TOTALE: € 156.947,18=**
- Preso e dato atto che i reclutamenti (personale di categoria) programmati per l’anno 2018 – come sopra dettagliati – rientrano nel budget calcolato sulle capacità assunzionali riferite all’anno 2017 e all’anno 2018, con un residuo di € 15.845,77=;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line dell’Azienda all’indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e amministrazione digitale” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda.

- Vista la deliberazione della Corte dei Conti – sez. Autonomie – n. 25/SEZAUT/2017/QMIG del 22.11.2017 che, in tema di capacità assunzionali e utilizzo di resti assunzionali pregressi, ha formulato i seguenti principi di diritto:

"a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;

b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;

c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini";

- Considerato che l'Azienda dispone di personale iscritto a ruolo con contratto a tempo parziale fin dall'origine, per il quale trova applicazione l'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) -, secondo cui *"Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta";*
- Vista la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri -, recante *"Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»"* con cui – ancorché in via incidentale rispetto alla materia di che trattasi – ha ricordato **"che sono subordinate alla stessa normativa prevista per le assunzioni anche gli incrementi di part-time concernenti il personale che è stato assunto per tale tipologia di contratto. Infatti, l'art. 3, comma 101, della legge 244/2008 prescrive che «Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta»;**
- Vista la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Cass. Civ. Sez. Unite – 20 novembre 2017 n. 27439 che, nel motivare il dispositivo vertente sulla precedenza accordata al dipendente di ruolo ex art. 3, comma 101, della legge 244/2008, individua i presupposti per la precedenza come appresso (punto 7 della parte motivazionale):

"a) l'ente pubblico datore di lavoro può prendere la decisione di avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno valida ai fini dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 101, cit. soltanto dopo aver individuato nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano dei fabbisogni di

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno <...> e, in particolare, con il principio del contenimento delle spese di personale <...> nonché con la direttiva di non creare posizioni soprannumerarie;

- b) Se l'ente datore di lavoro decide di avviare una simile procedura di assunzione di personale a tempo pieno - nel rispetto degli indicati presupposti - deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale <rectius: pieno> degli stessi;*
- c) In particolare il datore di lavoro pubblico deve esercitare il suddetto potere - che condiziona il nascere del diritto di precedenza alla trasformazione in argomento - in modo non arbitrario, trattandosi di un potere necessariamente ancorato alla presenza oggettiva di esigenze di funzionalità dell'Amministrazione oltreché condizionato al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede <...>”*
- d) Di conseguenza l'ente, nel rispetto dei suddetti canoni, ha l'onere di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, in ipotesi, negativa;*
- e) D'altra parte, perché l'esercizio del diritto di cui si discute non dia luogo ad abusi, come regola generale, è necessario che la procedura assunzionale si riferisca all'espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per ragioni organizzative sia perché questo speciale diritto non deve tradursi in un irragionevole privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore part-time, intendendosi per tali quelle che comportano un inquadramento nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivo di lavoro, differenziandosene solo per l'orario di lavoro <...>”;*
- f) In altri termini, non si deve trattare dell'avvio di una qualunque procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione.”*
- *Datosi atto, pertanto, che la precedenza accordata dall'art. 3 comma 101 della legge 244/07 può legittimamente essere attivata “nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”, di talché potrà intervenire una volta che siano state esperite - con esito negativo-, le procedure propedeutiche alle assunzioni, recate all'art. 34-bis e all'art. 30 del D.Lgs 165/2001 (ossia la verifica della disponibilità di personale da ricollocare e la mobilità volontaria tra enti del comparto di personale già di ruolo);*
 - *Considerato che, per quanto attiene all'Area della Dirigenza, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha già deliberato il reclutamento di una posizione dirigenziale per l'anno 2018, con la più volte citata deliberazione n. 61/17, di talché occorre autorizzare l'avvio del procedimento di reclutamento, individuando nella direzione dell'Area Lavori - Manutenzioni - Patrimonio, la posizione dirigenziale da reclutare a tempo indeterminato, nonché a dare evidenza delle attività presidiate da*

**Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e amministrazione digitale” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

detta articolazione dirigenziale, sì come risulta dall'allegato al presente provvedimento in numero di tre pagine per formarne parte integrante e sostanziale;

- Preso e dato atto che la capacità assunzionale calcolata per il ruolo della dirigenza è pari a € 97.868,25= quale risulta dalla Relazione allegata alla deliberazione del CdA n. 61/17, e dato atto che tale valore consente – fino a concorrenza del relativo ammontare – il reclutamento di una posizione dirigenziale;
- Dato atto dell'indirizzo approvato con la deliberazione del CdA n. 61/17 , secondo cui è prevista l'attivazione di un procedimento di mobilità volontaria (art. 30 comma 1 D.Lgs 165/01) per n. 1 unità di personale di categoria D1 – Specialista in attività giuridico/amministrative – da assegnare al Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane;
- Richiamata, allo scopo le recente deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria – n. 61/2018/PAR del 12 marzo 2018 *“La Sezione, in relazione ai dubbi interpretativi prospettati dal Comune di Arcola, ritiene che, al momento, ultimate le procedure di riassorbimento del personale di Province e Città Metropolitane, è tornata ad essere operante la regola della neutralità della mobilità ai fini assunzionali, con conseguente possibilità, per un Ente locale, di assumere mediante cessione del contratto da altre pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali, senza dover osservare i contingenti annuali salvo il necessario rispetto del tetto alla spesa complessiva per il personale”*;
- Ritenuto pertanto di dover dare avvio al procedimento di mobilità deliberato dal CdA per l'acquisizione di n. 1 unità di personale di categoria D1 – Specialista in attività giuridico/amministrative – da assegnare al Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane sede di Siena, da attivare con riferimento a pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali, così da poter prescindere dai contingenti annui, pur nel rigoroso rispetto del tetto alla spesa complessiva per il personale;
- Confermato, per il resto, il procedimento di reclutamento di personale ascritto alle quote di riserva, fatta salva la necessità di ridurre di n. 1 unità il personale da reclutare, atteso che il prospetto informativo redatto alla data del 31 dicembre 2017 e trasmesso entro il 31 gennaio 2018, riduce di n. 1 unità il personale ascritto alla quota di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, a seguito della riduzione della consistenza di organico;
- Dato atto che il reclutamento del personale ascritto a quota di riserva è determinato come appresso:
 - n. 3 unità (FTE) da reclutare in quota disabili – sede di Firenze
 - n. 1 unità (FTE) da reclutare in quota “categorie protette”
- Dato atto, pertanto, che rispetto alle dotazioni di personale in quota di riserva, con la rilevazione effettuata al 31.12.2017 viene meno la copertura di personale ascritto alla quota di cui all'art. 1 della legge n. 68/99 per la sede di Siena, in quanto viene a coincidere la consistenza del personale effettivamente assunto in riserva rispetto alla riserva percentuale calcolata;
- Preso e dato atto che, al contrario, permane la copertura per la sede di Firenze per n. 3 unità di personale (FTE), il cui reclutamento è già previsto dagli atti programmatici pregressi ed in particolare secondo gli accordi sottoscritti tra l'ARDSU e la Regione Toscana – Collocamento Mirato – in forza della *“Legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» - Convenzione ai sensi dell'art. 11 (c.2 e 4)”* n. 82 del 20 giugno 2017, registrata al prot. 6146/17 del 27 giugno 2017;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e amministrazione digitale” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

- Ricordato che la Convenzione di che trattasi prevedeva il seguente programma di inserimento per la sede di Firenze:
 - 1° anno (2017): n. 4 unità di personale a tempo parziale 50% (corrispondenti a n. 2 unità a tempo pieno) "Addetto ai Servizi di Ristorazione", mediante procedura cd. "nominativa"
 - 3° anno (2019): n. 1 unità di personale a tempo pieno "Architetto/Ingegnere" , mediante concorso pubblico;
- Preso e dato atto che è in via di espletamento la procedura di selezione nominativa attivata nell'anno 2017 per il reclutamento delle n. 4 unità di personale;
- Richiamato il procedimento amministrativo esperito per il reclutamento di n. 1 unità di personale ascritto alle cd "*categorie protette*", che si è concluso con esito negativo, giusta provvedimento del direttore n. 606/17 del 27 dicembre 2017;
- Preso e dato atto che, per effetto dell'esito negativo della complessa procedura selettiva diretta ad integrare la quota di assunzioni prevista per le cd. "categorie protette" (Art. 18 comma 2 L. n. 68/99), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il reclutamento di n. 1 unità di personale ascritto alla predetta riserva, per il profilo di "Assistente giuridico/amministrativo/contabile", come risulta dalla deliberazione n. 61/17;
- Ritenuto di procedere tempestivamente ad attivare il procedimento di reclutamento obbligatorio per detta tipologia di assunzione, tanto da autorizzare, con il presente provvedimento, l'avvio del procedimento relativo;
- Visto il provvedimento del direttore n. 9/18 del 5 gennaio 2018, ad oggetto "*Analisi sulle misure di superamento del precariato e sulla valorizzazione dell'esperienza professionale in riferimento alla struttura organizzativa dell'ARDSU Toscana. Determinazioni*", con il quale si è dato atto che l'Azienda non ha situazioni di precariato a cui potersi applicare le disposizioni recate dall'art. 20 del D.Lgs 75/2017, come interpretato con la circolare n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -;
- Vista la nota indirizzata alla RSU e alle OO.SS. prot. 21/18 del 2 gennaio 2018, ad oggetto: "*Stabilizzazione personale precario degli Enti pubblici – art. 20 D.Lgs 75/2017 e circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3 del 2017*";
- Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche*" rese disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica "in attesa di registrazione presso i competenti organi di controllo", da ritenere operative , ancorché la decorrenza dei sessanta giorni a partire dai quali le amministrazioni inadempienti non potranno effettuare assunzioni di personale decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- Dato atto che nelle predette Linee Guida è stabilito:
 - "*Le presenti linee guida <...> definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adotteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli **enti territoriali** opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica*" (punto 1, ultimo periodo);
 - "*più precisamente l'articolo 6, comma 4, del d.lgs 165/2001 stabilisce che per le altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle statali che hanno una distinta disciplina <...>, il piano triennale dei fabbisogni è adottato annualmente nel*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 predetto ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Restano, pertanto, invariate le procedure di approvazione previste dalla legge e dalle fonti secondarie, nonché la specifica normativa di settore" (punto 2);

- *"Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite <...> non può essere superiore <...> per le amministrazioni quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge" (punto 2);*
 - *"L'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo. **Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati"**; (punto 2.3);*
- Dato atto dell'informativa preventiva resa alla RSU e alle rappresentanze sindacali in ordine all'aggiornamento del piano dei fabbisogni 2017 e del piano delle assunzioni 2018 (punto sub 3. Dell'ordine del giorno di seduta di delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale del 30 maggio 2018, di cui al prot. 6925/18 del 29 maggio 2018);
 - Ritenuto di dover trasmettere alle rappresentanze sindacali copia del presente provvedimento;

DISPONE

1. Di dare atto che, nel corso del 2018, sono programmati i seguenti reclutamenti a tempo indeterminato di personale di categoria, in relazione alla programmazione deliberata dal CdA con proprio atto n. 61/17, secondo quanto appresso:
 - N. 1 cat. D1 "Specialista in attività tecniche" – Ingegnere/Architetto
 - N. 1 cat. C "Assistente Tecnico" – Geometra/Perito Tecnico
 - N. 2 cat. C "Assistente Amministrativo"
 - N. 2 cat. B3 "Operatore Specializzato Addetto ai Servizi di Ristorazione";
2. Di dare atto che, nel corso del 2018, è programmato il seguente reclutamento di personale del ruolo della Dirigenza, in relazione alla programmazione deliberata dal CdA con proprio atto n. 61/17, secondo quanto appresso:
 - N. 1 Dirigente per l'Area Lavori – Manutenzioni – Patrimonio
3. Di approvare la "declaratorie" delle attività da presidiare da parte dell'Area dirigenziale di che trattasi, i cui elementi descrittivi sono riportati nell'annesso al presente provvedimento per n. tre pagine, a farne parte integrante e sostanziale;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

4. Di dare atto che occorre attivare il procedimento amministrativo sotteso al reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria C "*Assistente giuridico/amministrativo/contabile*", da ascrivere a quota riservata per legge (art. 18 comma 2 legge n. 68/99), onde consentire la copertura della quota d'obbligo, per tale tipologia di reclutamento;
5. Di dichiarare avviati i procedimenti selettivi individuati ai punti che precedono che, compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione dell'ufficio competente, avranno tutti inizio nel corso del 2018 e sono soggetti alle modalità e ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, ed in specie alle procedure di cui agli artt. 34-bis e 30 del D.Lgs 165/01;
6. Di dare atto che, nei termini di cui in parte narrativa, l'Azienda potrà procedere, per le posizioni ascritte al personale del comparto, con esclusione di quelle previste per il completamento delle riserve di legge - a dare applicazione alla precedenza prevista all'art. 3, comma 101, della legge 244/2008, in relazione ai posti da ricoprire, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
7. Di dichiarare l'avvio del procedimento di mobilità deliberato dal CdA per l'acquisizione di n. 1 unità di personale di categoria D1 - Specialista in attività giuridico/amministrative - da assegnare al Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane sede di Siena, da attivare con riferimento a pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali, così da poter prescindere - ai fini dell'effetto sulla capacità assunzionale per il personale di categoria - dal contingente consentito della relativa spesa, pur nel rigoroso rispetto del tetto alla spesa complessiva per il personale;
8. Di dare atto che sono in corso di esecuzione le misure di reclutamento di personale programmate per l'anno 2017, dirette ad avviare al lavoro, secondo la specifica procedura prevista dalla "*Legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» - Convenzione ai sensi dell'art. 11 (c.2 e 4)*" n. 82 del 20 giugno 2017, registrata al prot. 6146/17 del 27 giugno 2017;
9. Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento alla RSU aziendale e alle OO. SS. ammesse al tavolo delle trattative.
10. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli

firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.